



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. R. S. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DEL VICEDIRETTORE GENERALE N. 1 DEL 09-01-2024

Oggetto: Delibera n. 104 del 29/12/2023: Consorzio di Bonifica 9 Catania/ concordato fallimentare COGEI spa + Safab srl – Sentenza n. 6273/2012 RGn. 8093/2005, emessa dalla Corte d'Appello di Roma – pubblicata in data 12/12/2012 e rilasciata con formula esecutiva in data 29/03/2022 – Accordo di Regolazione del Debito con Fieramosca Dieci S.r.l. Via Lanzone, n. 31 20123 – MILANO - Assuntore del concordato fallimentare a valere sul Fallimento CO.GE.I Costruzioni Generali Italiane S.p.A., omologato con decreto del Tribunale di Roma n. 4/2015, pubblicato il 15 gennaio 2015, assistita dall'Avv. Francesco Saltelli e dall'Avv. Antonio Testa – Determinazioni

L'anno duemilaventiquattro il giorno Nove del mese di GENNAIO presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Catania, Via Centuripe n. 1/A, il Vicedirettore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/9/2017 e n. 468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di essere ricostituito;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997 n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera m. 384 del 5 ottobre 2012;



VISTA la Delibera n. 104 del 29/12/2023 di cui all'oggetto: Consorzio di Bonifica 9 Catania/concordato

fallimentare COGEI spa + Safab srl – Sentenza n. 6273/2012 RGn. 8093/2005, emessa dalla Corte d'Appello di Roma – pubblicata in data 12/12/2012 e rilasciata con formula esecutiva in data 29/03/2022 – Accordo di Regolazione del Debito con Fieramosca Dieci S.r.l. Via Lanzone, n. 31 20123 – MILANO - Assuntore del concordato fallimentare a valere sul Fallimento CO.GE.I Costruzioni Generali Italiane S.p.A., omologato con decreto del Tribunale di Roma n. 4/2015, pubblicato il 15 gennaio 2015, assistita dall'Avv. Francesco Saltelli e dall'Avv. Antonio Testa – Determinazioni, con la quale il Commissario Straordinario ha dato mandato al Vice Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti discendenti dalla stessa tra cui la sottoscrizione dell'Accordo di Regolazione del Debito;

RITENUTO il vantaggio, per il Consorzio, discendente dal contenuto del predetto Accordo che implica il regolamento nei riguardi Fieramosca dieci srl per un totale di € 180.000,00 in base al citato accordo da sottoscrivere tra le parti che ne regolamenta condizioni, termini e modo come meglio specificato nello stesso;

VISTO l'Accordo di Regolazione del Debito che riassume la volontà delle parti coinvolte, il Consorzio di Bonifica 9 Catania da una parte e Fieramosca Dieci S.r.l. Via Lanzone, n. 31 20123 – MILANO - Assuntore del concordato fallimentare a valere sul Fallimento CO.GE.I Costruzioni Generali Italiane S.p.A., omologato con decreto del Tribunale di Roma n. 4/2015, pubblicato il 15 gennaio 2015, assistita dall'Avv. Francesco Saltelli e dall'Avv. Antonio Testa dall'altra parte, di transigere il pagamento degli importi liquidati nella sentenza emarginata in oggetto e pertanto accettare a saldo e stralcio di quanto dovuto senza più nulla a pretendere la somma oggetto dell'Accordo che sarà stipulato;

VISTO il parere di regolarità tecnico/amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2023-2025 – Riformulazione, adottato con delibera consortile n. 39 del 15.06.2023 del Commissario Straordinario ed approvato da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6 con D.R.S. n. 3798/2023 assunto al protocollo dell'Ente al n. 13638/2023;

DETERMINA

DI APPROVARE il piano rateizzato di versamento dell'importo totale di € 180.000,00 per le causali di cui all'allegato Accordo di Regolazione del Debito che fa parte integrate della presente determina;


DI IMPEGNARE la somma di € 180.000,00 di cui al predetto Accordo allegato alla presente;

DI IMPUTARE la spesa ai Capitoli di Bilancio n. 26100 e 4600 del bilancio 2023;

DI DARE MANDATO ai competenti Settori Consortili di porre in essere gli adempimenti consequenziali al presente atto.

IL VICEDIRETTORE GENERALE

(Dott. Geol. Gaetano Punzi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. ^{bcl/18} 1 del 09-01-'26 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo www.consorziobonifica9ct.it sezione Albo Pretorio dal 09-01-2026 al _____

Catania, lì


Il Capo Settore Affari Generali

(Dott. Emanuele Sciascia)


ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa i responsabili dei servizi interessati esprimono parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Affari Generali
(Dott. Emanuele Sciascia)




Il Dirigente dell'Area Amministrativa "ad interim"
(Dott. Giovanni Gurrieri)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Sebastiano Cannarella)



TRANSAZIONE

TRA

FIERAMOSCA DIECI S.R.L. (di seguito "Fieramosca Dieci"), in persona del legale rappresentante Dott. Daniele Patrino, C.F. 08155990966, con sede legale in Milano, Via Lanzone n. 31, aderente al Gruppo IVA 11407600961 in qualità di assuntore del concordato fallimentare a valere sul **Fallimento CO.GE.I Costruzioni Generali Italiane S.p.A.** (di seguito Fallimento CO.GE.I) (C.F. 00136710878), omologato con decreto del Tribunale di Roma n. 4/2015, pubblicato il 15 gennaio 2015, assistita dall'Avv. Francesco Saltelli (C.F. SLTFNC82L04H501O) e dall'Avv. Antonio Testa (C.F. TSTNTN81A25C096T),

E

CONSORZIO DI BONIFICA 9 DI CATANIA (di seguito il "Conorzio di Bonifica") con sede in Catania via Centuripe n.1/A, C.F. 00184540870, in persona del Vice Direttore Generale, autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusta del Commissario Straordinario n. 104 del 29/12/2023, assistito dall'Avv. Donatella Giustolisi,

(Fieramosca Dieci e Consorzio di Bonifica, congiuntamente, le "Parti").

PREMESSO CHE

I - con sentenza del Tribunale di Roma n. 27624 dell'8.10.2004, confermata sul punto dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 6273 del 13.12.2012, il Consorzio di Bonifica veniva condannato a pagare in favore del Fallimento CO.GE.I. (C.F. 00136710878) la somma di € 259.105,66, oltre interessi legali dal 21.09.1999 al saldo ed oltre spese legali I° grado e spese legali II° grado;

II - nelle medesime statuizioni, la Safab S.p.A., oggi Safab S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo omologato con decreto n. 86/2013 (di seguito "Safab in CP"), veniva condannata a manlevare il Consorzio di Bonifica dagli effetti della detta lite;

III - in data 15.01.2015 veniva omologato il concordato fallimentare proposto dalla Fieramosca Dieci a valere sul Fallimento CO.GE.I e, in conseguenza, la società assuntrice è subentrata in tutti i diritti facenti capo al Fallimento COGEI, succedendogli a titolo particolare ex art. 111 cpc;

IV - in esecuzione dei superiori titoli, (i) in data 09.05.2022 la Fieramosca Dieci, quale successore del Fallimento CO.GE.I, notificava al Consorzio di Bonifica la sentenza della Corte di Appello n. 6273/2012, munita della formula esecutiva rilasciata il 9.03.2022, e (ii) in data 24.11.2022, 27.02.2023, 06.07.2023 e 05.10.2023, Fieramosca Dieci notificava atti di precetto intimando al Consorzio di Bonifica il pagamento della somma complessiva di € 402.884,54;

V - in conseguenza, con atto di diffida ed interruzione della prescrizione del 12.12.2022 e del 27.11.2023, il Consorzio di Bonifica, in esecuzione dell'obbligo di manleva accolto nella sentenza di I° grado, poi confermato in appello, chiedeva alla Safab in CP, il pagamento in proprio favore delle somme ammesse per tale titolo nell'elenco dei creditori;

VI - in riscontro a quanto sopra, la Safab in CP comunicava di aver iscritto il Fallimento CO.GE.I. all'interno dell'elenco dei creditori per un credito chirografario di € 328.919,00 e di aver accantonato per tale titolo, in seguito ai riparti parziali, l'importo di € 68.486,36. Il Consorzio di Bonifica dichiara che la somma di € 68.486,36 è già stata versata in suo favore dalla Safab in CP in data 22/12/2023 per € 38.486,36 e per € 30.000,00 il 27/12/2023, in esecuzione dell'obbligo di manleva statuito dalla richiamata sentenza.

Tanto premesso le Parti, come sopra costituite e rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DELL'ALLEGATO

Le premesse e l'allegato (Delibera di approvazione e sottoscrizione della presente Transazione da parte del Consorzio di Bonifica) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E RINUNCE

2.1 A tacitazione del credito vantato dalla Fieramosca Dieci, quale assuntore del Concordato a valere sul Fallimento CO.GE.I., nei confronti del Consorzio di Bonifica in dipendenza della sentenza del Tribunale di Roma n. 27624 dell'08.10.2004, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6273 del 13.12.2012, e dei successivi atti di precetto, il Consorzio di Bonifica offre alla Fieramosca Dieci, che a tal titolo accetta, la somma omnicomprensiva di € 180.000,00 (centottantamila/00), di cui i) € 150.000,00 per sorte capitale ed interessi ed ii) € 30.000,00 a titolo di spese legali ad oggi maturate (ivi inclusi gli onorari per la fase esecutiva) verso gli Avvocati Francesco Saltelli ed Antonio Testa.

2.2 Le parti precisano che la somma, come sopra determinata, viene offerta a titolo di saldo e stralcio di quanto dovuto, non residuando alcuna ulteriore pretesa nei confronti del Consorzio di Bonifica.

2.3 In esecuzione della presente transazione, il Consorzio di Bonifica si obbliga a versare alla Fieramosca Dieci, nella sua qualità di assuntore del Concordato a valere sul Fallimento CO.GE.I, che accetta, l'importo *ut* sopra determinato, nelle seguenti *tranches*:

i) € 100.000,00 a mezzo bonifico bancario da eseguire, in ogni caso entro il 10.01.2024 sul c/c intestato a Fieramosca Dieci n. IBAN IT11J050340169000000002893;

ii) € 80.000,00 da versare in 5 rate mensili, ciascuna dell'importo di € 16.000,00 alle scadenze rispettivamente del 28.02.2024, 31.03.2024, 30.4.2024, 31.5.2024 e 30.06.2024 mediante accredito sul c/c intestato a Fieramosca Dieci n. IBAN IT11J050340169000000002893.

La ricevuta bancaria di avvenuto bonifico costituirà quietanza di pagamento;

2.4 Il mancato o inesatto pagamento, anche solo di una rata, da parte del Consorzio di Bonifica, secondo le modalità temporali di cui all'art. 2.3., comporterà il diritto di Fieramosca Dieci di poter agire per il recupero dell'intero credito, al netto di quanto *medio tempore* già incassato, se dovuto, e con reviviscenza di ogni reciproco diritto (sostanziale e processuale)

2.5 Le Parti precisano che il pagamento dell'importo transatto dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 30.06.2024, termine quest'ultimo da considerarsi essenziale. Il mancato rispetto di quest'ultimo termine comporterà, quindi, la risoluzione del presente accordo con reviviscenza delle posizioni originarie vantate dalle parti. In detta ipotesi, la Fieramosca Dieci potrà quindi agire nei confronti del Consorzio di Bonifica per la totalità del credito accertato con le sentenze del Tribunale di Roma n. 27624 dell'08.10.2004 e della Corte di Appello di Roma n. 6273 del 13.12.2012 ed il Consorzio potrà opporre tutte le eccezioni processuali e di merito relative senza che quest'atto possa rappresentare accettazione anche implicita del debito

2.6 Con l'integrale pagamento della somma di cui al punto 2.1., la Fieramosca Dieci dichiara sin d'ora di non avere più nulla a che pretendere dal Consorzio di Bonifica per i titoli, ragioni e causali di cui in premessa.

ARTICOLO 3 – EFFICACIA DELL'ACCORDO

3.1 Il presente accordo è immediatamente valido ed efficace per entrambe le Parti.

ARTICOLO 4 – MODIFICA DELL'ACCORDO TRANSATTIVO

4.1 Qualsiasi modifica al presente accordo transattivo dovrà essere concordata tra le Parti e non sarà valida e vincolante se non risulti da atto scritto, firmato da entrambe le parti.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI CONCLUSIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO

5.1 Il presente accordo transattivo viene concluso a mezzo di scambio di corrispondenza commerciale (firma digitale ed invio della copia a mezzo PEC) mediante invio ai seguenti indirizzi PEC:

Fieramosca Dieci S.r.l.: fieramoscadieci@pec.europainvestimenti.com

Avv. Francesco Saltelli: francescosaltelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Antonio Testa: antoniotesta@ordineavvocatiroma.org

Consorzio di Bonifica 9 Catania: protocollo@pec.consorziobonifica9ct.it

Avv. Donatella Giustolisi: donatella.giustolisi@pec.ordineavvocaticatania.it

ARTICOLO 6 – LEGGE E FORO COMPETENTE

6.1 Il presente Accordo è regolata dalla legge italiana. Le Parti concordano che tutte le controversie relative o connesse all'oggetto del presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

* * * * *

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:

ARTICOLO 2 – OGGETTO E RINUNCE

ARTICOLO 3 – EFFICACIA DELL'ACCORDO

ARTICOLO 4 – MODIFICA DELL'ACCORDO TRANSATTIVO;

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI CONCLUSIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO;

ARTICOLO 6 – LEGGE E FORO COMPETENTE

Consorzio di Bonifica 9 Catania
Dott. Geol. Punzi Gaetano

Fieramosca Dieci srl
Dott. Patruno Daniele n.q.

Per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 LPP. e per autentica delle firme dei legali rappresentanti ex art. 13 LPP.

Avv. Donatella Giustolisi _____

Avv. Francesco Saltelli _____

Avv. Antonio Testa _____